

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Biella
Comune di Masserano

FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE

Valutazione Impatto Ambientale ai sensi
dell'art.23 del D. Lgs. 152/2006


COORDINAMENTO GENERALE



REN Solar srl
Renewable ENergy

REN SOLAR ONE SRL
P.IVA 09897240967

PROGETTISTA



Arch. Luca Menci
mail: lucamenci@studiomenci.com

PROPONENTE

REN 190 SRL

Salita Santa Caterina 2/1 - 16123 Genova
mail: ren190@pec.it
P.IVA: 02686880994

TITOLO ELABORATO

**M_11.3_MAS_SIA_0-Analisi delle coerenze dell'intervento
con la pianificazione (Quadro programmatico)**

ELABORATO

11.3 Analisi delle coerenze dell'intervento con la pianificazione
(Quadro programmatico)

REDATTO DA
SABATINO

DATA
09/05/2022

TIMBRI E FIRME

Progettista



Consulenza Ambientale



Proponente

REN.190 S.r.l.,
Marco Tassara
(Firmato digitalmente)

11.3 ANALISI DELLE COERENZE DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE (QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO)

MASSERANO (BI)

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. PREMESSA.....	3
1.1 INTRODUZIONE.....	3
2. CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE)	4
2.1 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ESAME.....	7
3. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.....	9
3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) PIEMONTE.....	9
3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.).....	11
3.2.1 ANALISI P.P.R. - AREA DI MASSERANO	13
3.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER).....	19
3.4 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.) DI BIELLA.....	19
3.4.1 ANALISI P.T.P. BIELLA - AREA DI MASSERANO.....	19
3.5 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) DI MASSERANO	22
4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE	28
4.1 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC)	28
4.2 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.).....	30
4.3 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA	34
4.3.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.)	34
4.3.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.).....	36
5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA.....	39
5.1 RETE NATURA 2000 E AREE NATURALI PROTETTE	39
6. VINCOLI DI TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI.....	43
6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA.....	43
6.2 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA	47
7. LINEE ELETTRICHE: VINCOLI INTERFERITI	47

ELENCO TAVOLE FUORI TESTO

- Tav. 3.5.1 – Stralcio Tav. PR.3.B e C P.R.G.C. Masserano;
- Tav. 3.5.2 – Stralcio Tav. PR.2.B e C P.R.G.C. Masserano;
- Tav. 3.5.3 – Stralcio Tav. PR6 P.R.G.C. Masserano;
- Tav. 3.5.4 – Stralcio Tav. PR7 P.R.G.C. Masserano.

1. PREMESSA

1.1 INTRODUZIONE

Nella presente sezione sono descritte ed esaminate le indicazioni tecnico – normative presenti negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento all'area in cui si colloca l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in esame ed allo specifico tema trattato.

In particolare, sono stati considerati i seguenti piani territoriali e piani di settore:

- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) Piemonte e Relazione Programmatica sull'Energia;
- Piano Territoriale Regionale (PTR) Piemonte;
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piemonte;
- Piano Territoriale Provinciale di Biella (PTP);
- PRGC: Piano Regolatore Generale Comunale di Masserano (BI);
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- PGRA: Piano di Gestione Rischio Alluvione Piemonte.

Inoltre, è stata condotta un'analisi di vincoli di tutela naturalistica e di vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici, nonché sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore - analizzate nella presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale - sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte dell'intervento in progetto, e per indirizzare la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

2. CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE)

Con Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 28 Settembre 2009, n. 30-12221 è stata approvata la "Relazione Programmatica sull'Energia (D.G.R. 19 Novembre 2007 n. 26-7469), un atto programmatico contenente gli obiettivi e gli indirizzi della politica regionale in materia di energia, propedeutico alla definizione della proposta del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.).

La "Relazione Programmatica sull'Energia" contiene criteri ed indirizzi regionali di pre – pianificazione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra (cfr. Tab. 3-38 della citata Relazione); in particolare nella stessa sono definiti i cosiddetti "criteri ERA" ovvero criteri di esclusione, repulsione ed attrazione per la localizzazione di impianti fotovoltaici "a terra" di seguito esplicitati:

- Esclusione: aree nelle quali ogni realizzazione di impianti fotovoltaici "a terra", con le relative opere connesse, è preclusa;
- Repulsione (R1, R2): aree con diversi "gradi di resistenza" di tipo paesaggistico - ambientale del territorio entro cui la realizzazione di impianti fotovoltaici è subordinata al rispetto di determinate prescrizioni (esigenze di mitigazione e compensazione);
- Attrazione: aree che esprimono un livello di preferenzialità nell'ospitare eventuali localizzazioni (quali, ad esempio, ex cave, aree produttive, commerciali, piazzali e aree a parcheggio).

Sono da intendersi come "aree neutre" quelle non classificabili secondo i criteri utilizzati, ovvero che non esprimono criticità o preferenzialità rispetto alla tipologia di impianto in esame.

Nel caso di specie, l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico ricade interamente (cfr. successive Figure) in classe III per capacità d'uso del suolo, come desunto dalla consultazione della Carta dei suoli della Regione Piemonte (scala 1: 50.000). Tale classe è annoverata tra i criteri di repulsione R1 alla realizzazione di impianti fotovoltaici dalla "Relazione programmatica sull'Energia". Si consideri al riguardo che per l'area in esame è stata predisposta una "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato M-12.1-MAS-AS-0) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame.

Alla luce di quanto esposto rispetto all'interessamento della Classe di capacità d'uso dei suoli, si conclude per la compatibilità delle opere in progetto rispetto agli indirizzi per la localizzazione degli impianti fotovoltaici "a terra" fin qui richiamati in virtù della dimostrata idoneità alla localizzazione negli approfondimenti dedicati della "Relazione agronomica" come di seguito meglio argomentato.




Figura 2.1.1 - Estratto (fuori scala) della “Carta dei suoli” (scala 1:50.000) della Regione Piemonte (fonte: geoportale.piemonte.it); in rosso il perimetro della recinzione dell’impianto fotovoltaico di Masserano.

Si consideri, inoltre, che con D.G.R. 16 Febbraio 2018 n. 10-6480 la Regione Piemonte ha adottato la Proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica); si è in tal modo avviato il processo di VAS sulla nuova pianificazione energetica ambientale del Piemonte al fine di conseguire gli obiettivi della Strategia europea al 2020 e al 2030, in coordinamento e raccordo strategico con le altre pianificazioni e programmazioni regionali.

Con la Deliberazione dell’8 novembre 2019, n. 18-478 e le relative motivazioni addotte, la Giunta regionale ha proceduto alla riassunzione della Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio ambientale e del P.E.A.R., così come risultante a seguito della procedura di VAS, conclusasi con l’espressione del parere motivato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29-7254 del 2018.

Con D.G.R. n. 200 – 5472 del 15 Marzo 2022 è stato, infine, approvato il P.E.A.R. Piemonte.

Il P.E.A.R. riporta il confronto con scenari di breve termine (2020), secondo gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e del decreto del c.d. “Burden Sharing” del 15 Marzo 2012, ma anche di lungo termine (2030) in coerenza con gli obiettivi di sviluppo che nel frattempo sono stati proposti a livello europeo con l’approvazione del c.d. “*Clean Energy Package*” che rappresenta l’insieme delle iniziative normative volte a ridisegnare il profilo del mercato unico dell’energia all’orizzonte temporale del 2030 secondo i seguenti tre pilastri d’azione:

- La riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990;
- La realizzazione entro il 2030 del 27% di consumo di energia da fonti rinnovabili;

- L'incremento del 30% entro il 2030 del livello di efficienza energetica, con conseguente riduzione dei consumi.

Il P.E.A.R. è stato, quindi, articolato nei seguenti quattro capitoli:

- Favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, minimizzando l'impiego di fonti fossili;
- Ridurre i consumi energetici negli usi finali;
- Favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle infrastrutture energetiche, anche in un'ottica di *smart grid* e di generazione distribuita;
- Promozione delle *clean technologies* e della *green economy* per incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e favorire nuove opportunità lavorative.

Nella sezione dedicata al solare fotovoltaico del capitolo di Piano intitolato "FER: Fonti energetiche rinnovabili" si sostiene che "ipotizzando un livello di crescita nazionale al 2030 medio tra i valori emersi dai vari scenari e pari a circa 36,8 GWp, si può procedere ad ipotizzare uno scenario PEAR 2030 basato su tale indicazione tendenziale, che consentirà di raggiungere un livello di installazione di circa 3 GWp con un tasso annuo di incremento pari a circa il 6% ed una produzione annua attesa pari a circa 306 ktep".

Secondo i dati raccolti dal GSE, al 2018 in Piemonte risultano installati 1,6 GWp e, stante l'affermazione sopra richiamata, è plausibile attendere un raddoppio della potenza installata nell'arco di dieci anni.

Il P.E.A.R. contiene uno specifico focus sulle aree inidonee e di attenzione ai fini della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, idroelettrica, solare fotovoltaica e da alimentazione a biomasse.

In particolare, il Piano riconferma la validità dei criteri localizzativi di pre – pianificazione relativi all'individuazione di specifiche "aree inidonee" e di "aree di attenzione" approvati con D.G.R. Piemonte 14 Dicembre 2010 in attuazione del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D. M. 10 Settembre 2010. Il "Box-4: aree inidonee e aree di attenzione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra" riporta, in particolare, quanto indicato dalla D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14/12/2010.

Si consideri innanzitutto che l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, in quanto intervento a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili per la generazione di energia, può essere annoverata tra gli obiettivi di programma per la produzione da fonte solare fotovoltaica previsti nel Piano Energetico Ambientale Regionale al fine del raggiungimento di una quota vicino al 50% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello regionale entro il 2030.

Con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico sito in Comune di Masserano (BI), si osserva che l'area di pertinenza dello stesso è ricompresa, come riportato nella Tavola IGT-A "Carta delle politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale" del PTP di Biella, alla voce "aree interessate da colture DOP e DOC". La consultazione della Tavola PR.3.C "Vincoli su articolazione generale del territorio comunale" del P.R.G.C. di Masserano permette di dedurre che l'area di interesse è classificata come "ambiti agricoli E2 - risaie". Al fine di verificare la coerenza del progetto con le indicazioni regionali è stata, pertanto, redatta apposita "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato M-

12.1-MAS-AS-0) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame.

In particolare la Relazione agronomica, alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

L'area in Comune di Masserano è, inoltre, interamente ricompresa nel c.d. "Galassino" denominato "Aree della Baraggia Vercellese" che il P.E.A.R. considera come "area di attenzione". L'interferenza è stata, pertanto, attentamente valutata in una "Relazione Paesaggistica" redatta ai sensi del D.M. 12/12/2005 che ha dimostrato la compatibilità delle opere con i caratteri paesaggistici tipici del territorio entro cui saranno installate.

Si evidenzia, infine, che le installazioni fotovoltaiche in Masserano non interferiranno con le aree boschive ricomprese nel sito ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" (in parte coincidente con l'area protetta della "Riserva naturale regionale delle Baragge"); al fine di verificare gli effetti delle opere sul sito Natura 2000 citato è stato redatto apposito "Studio di Incidenza" per l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Si evidenzia, infine, che la compatibilità delle opere in progetto con le disposizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica vigente riconducibili all'idoneità all'installazione definita nel P.E.A.R. Piemonte è discussa in tutti i capitoli costituenti la presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale o negli elaborati specialistici in quest'ultimo citati a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

2.1 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ESAME

Il progetto definitivo preso ad esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Fattoria solare del Principe" da installarsi su un'area a connotazione agricola nel Comune di Masserano (BI), di potenza nominale pari a 27,49 MWp. Per l'impianto fotovoltaico preso ad esame è stata progettata l'opera di connessione alla rete del Gestore nazionale (le opere sono comprensive della realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione); detta opera è funzionalmente connessa all'impianto fotovoltaico e la sua valutazione è ricompresa, pertanto, nella citata procedura di V.I.A.

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II - Titolo III), si rileva che sono sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2 del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato II. Nella fattispecie, l'impianto di cui trattasi è da annoverarsi al punto 2 dell'Al. II alla parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ovvero "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW".

3. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) PIEMONTE

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 122 – 29783 del 21 Luglio 2011 e sostituisce, a meno di alcune norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici¹, il P.T.R. approvato nel 1997.

Il P.T.R. definisce le strategie e gli obiettivi a livello regionale, affidandone l'attuazione agli Enti operanti su scala provinciale e locale; il Piano, inoltre, stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del P.T.R. stesso.

Il P.T.R. rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei principi definiti dallo "Schema di sviluppo europeo" e dalle politiche di coesione. Il Piano, quindi, non contiene solo le coerenze con lo Schema di sviluppo europeo ma definisce percorsi strategici per ambiti geografici, azioni atte a migliorare il sistema istituzionale e l'integrazione delle politiche settoriali.

Obiettivi del P.T.R. sono:

- la coesione territoriale, che ne rappresenta la componente strategica, da ricercarsi nella dimensione territoriale della sostenibilità;
- lo scenario policentrico, inteso come il riconoscimento dei sistemi urbani all'interno delle reti;
- la copianificazione, che introduce nuovi strumenti di *governance*.

P.T.R. e P.P.R. (vedi il successivo § 3.2) sono atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione.

In particolare, il P.T.R. costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale mentre il P.P.R. costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, dettando regole ed obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale ed insediativa del territorio piemontese.

L'analisi del sistema regionale si è basata sull'individuazione di alcune precondizioni strutturali del territorio per la definizione di politiche di pianificazione strategica regionale, definite con riferimento a cinque strategie, comuni a P.T.R. e P.P.R. ovvero:

- **Strategia 1:** riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;

¹ Articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter delle Norme del P.T.R. 1997.

- **Strategia 2:** sostenibilità, efficienza energetica;
- **Strategia 3:** integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica;
- **Strategia 4:** ricerca, innovazione e transizione economico – produttiva;
- **Strategia 5:** valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Di particolare interesse, ai fini del presente Studio, è la “Strategia 2” in quanto finalizzata a promuovere l’ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse; entro gli obiettivi di questa strategia è senza dubbio ascrivibile l’impianto fotovoltaico in progetto.

Dalla consultazione della “Tavola di progetto” si evince che il progetto in territorio comunale di Masserano è ricompreso entro un territorio di innovazione e del tessile.

Di particolare interesse, ai fini della presente discussione, l’art. 33 delle Norme di seguito parzialmente richiamato:

[1] La Regione promuove l’efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l’obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.

[2] La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.

Indirizzi

[3] Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:

- a) *l’adozione di processi e tecnologie finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;*
- b) *la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;*
- c) *la sperimentazione per l’utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;*
- d) *la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.*

[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:

- a) *definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell’ecosistema provinciale, l’inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;*

b) *verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.*

Direttive

[5] La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

La proposta progettuale in esame è coerente con le disposizioni di Piano, con particolare riferimento agli indirizzi forniti nell'art. 33 sopra richiamato. Si evidenzia al riguardo che il progetto di cui trattasi non interessa aree soggette a particolari regimi di tutela o ad eventuali prescrizioni del Piano Territoriale Regionale; come discusso nei capitoli della presente Analisi delle coerenze, l'impianto fotovoltaico in progetto non genera incompatibilità con gli obiettivi di tutela degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale.

Per quanto sopra esposto, il progetto in esame è ritenuto compatibile con le direttive e, più in generale, con gli indirizzi del P.T.R.

3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) è stato redatto in attuazione del "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", "nell'ottica di un sistema di pianificazione complementare e condiviso con le altre discipline e gli altri Enti competenti per il governo del territorio".

Il P.P.R. è stato redatto di comune accordo con le Province piemontesi (accordo anno 2008) per la definizione di una base conoscitiva comune e mediante sottoscrizione, nel 2008, di un Protocollo d'Intesa con il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) con il quale sono stati condivisi i contenuti del Piano stesso.

Il P.P.R. è stato adottato, a seguito di revisione, con D.G.R. n. 20-1442 del 18 Maggio 2015 ed infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 Ottobre 2017.

La formazione del Piano Paesaggistico Regionale è stata avviata di concerto ed in piena coerenza con il nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) giunto ad approvazione nel 2011. Questi due strumenti di pianificazione sono stati coordinati mediante la definizione di un sistema di strategie ed obiettivi generali comuni. La correlazione tra obiettivi e la connessione tra i sistemi normativi dei due Piani sono state garantite dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Il P.P.R. si compone di sei Tavole:

Fattoria solare del Principe – Masserano (BI)

- Tavola P1 - Quadro strutturale: costituisce l'inquadramento strutturale del territorio piemontese; suddetta Tavola, essendo sintesi delle caratteristiche costitutive ritenute rilevanti a livello regionale, non riveste uno specifico carattere normativo, ma rappresenta un supporto per le scelte di Piano, così come per il processo di adeguamento della pianificazione provinciale e locale;
- Tavola P2 – Beni paesaggistici: riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; la rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l'applicazione della specifica disciplina dettata dalle Norme di Attuazione e del Catalogo in applicazione del Codice;
- Tavola P3 – Ambiti e Unità di paesaggio: suddivide il territorio regionale in 76 ambiti e 535 Unità di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione alla rilevanza, all'integrità ed alle dinamiche trasformative dei caratteri paesaggistici prevalenti;
- Tavola P4 – Componenti paesaggistiche: in questa Tavola le componenti paesaggistiche sono suddivise negli aspetti naturalistico – ambientali, storico – culturali, percettivo – identitari e morfologico – insediativi; le componenti rappresentate sono connesse agli elementi presenti nell'Elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" in cui sono descritte nel dettaglio. A ciascuna componente paesaggistica è associata una specifica disciplina che le Norme di Attuazione dettagliano;
- Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica: rappresenta i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico – culturale e di quella fruitiva. L'integrazione di queste tre reti, a partire dagli elementi individuati nella presente Tavola, costituisce uno dei progetti strategici da sviluppare nelle pianificazioni di settore e di Provincia;
- Tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio: la Tavola rappresenta l'elaborato grafico di sintesi del P.P.R. e segue dalle strategie e dagli obiettivi del Piano stesso. Sono rappresentati 12 macroambiti territoriali costituenti una mappa dei paesaggi identitari della Regione. La Tavola fornisce una sintesi dei temi rappresentati nel P.P.R. la cui puntuale individuazione è ravvisabile nelle precedenti Tavole di Piano.

Per quanto attiene all'impianto fotovoltaico in progetto, sono di seguito discusse le potenziali interferenze dal medesimo generate rispetto alle tutele riportate nel Piano qui discusso.

3.2.1 ANALISI P.P.R. - AREA DI MASSERANO

Dalla consultazione della Tavola P2 “(riportata nella successiva Figura 3.2.1) si deduce che l’area di impianto è ricompresa entro le “aree della Baraggia Vercellese” ovvero entro un bene paesaggistico tutelato ai sensi dei DD. MM. 1/8/1985; l’interferenza generata con questa tipologia di area di rilevanza paesaggistica, definita come “area di attenzione dal P.E.A.R. Piemonte, è stata analizzata nella “Relazione paesaggistica”, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 ed alla quale si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento, che ha valutato la compatibilità delle opere in progetto con il contesto paesaggistico interessato.




Figura 3.2.1 – Stralcio Tav. P2 “Bene paesaggistici” del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l’impianto fotovoltaico.

Nell'area di studio sono presenti, quali ulteriori elementi tutelati paesaggisticamente, la fascia di 150 m (ex art. 142, comma 1, lett. c del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) misurata dal Rio Triogna ad Ovest e dal Rio Guarabione ad Est, i perimetri della Riserva Naturale delle Baragge (ex art. 142, comma 1, lett. f del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) in corrispondenza dei due Rii prima citati nonché aree a bosco (ex art. 142, comma 1, lett. f del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.); la tutela degli elementi sopra elencati risulta garantita dalle realizzazioni progettuali non generando queste ultime alcun tipo di interferenza diretta. Si evidenzia, in ogni caso, che nella "Relazione paesaggistica" precedentemente richiamata sono state valutate le potenziali interferenze indirette generate con gli elementi oggetto di tutela paesaggistica; si rimanda, pertanto, a quest'ultima per ulteriori necessità di approfondimento.





Figura 3.2.2 – Stralcio Tav. P3 “Ambiti e Unità di paesaggio” del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico.

Dalla consultazione della Tavola P3 "Ambiti e Unità di paesaggio" (della quale si propone uno stralcio in Figura 3.2.2) si deduce che l'area di impianto è ricompresa in:

- Ambito di Paesaggio n. 22 "Colline di Curino e Coste della Sesia" nella porzione Nord;
- Ambito di Paesaggio n. 23 "Baraggia tra Cossato e Gattinara" nella porzione Sud;
- Unità di Paesaggio: "Gattinara, Masserano e La Baraggia";
- Tipologia normativa dell'Unità di Paesaggio: naturale/rurale o rurale a media rilevanza ed integrità.

Ribadendo quanto già argomentato nel precedente § 2, per l'impianto fotovoltaico in progetto è stata pensata la localizzazione in area non interessante "aree inidonee" richiamate nel Piano Energetico Ambientale. Si evidenzia, altresì, che si propone adeguato inserimento paesaggistico - ambientale dell'impianto in progetto (si veda, al riguardo, quanto argomentato nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale). Per quanto fin qui esposto, non si ravvisano incompatibilità rispetto alla tipologia normativa dell'Unità di Paesaggio entro cui l'impianto fotovoltaico sarà inserito.



Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie

Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14

Figura 3.2.3 – Stralcio Tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico.

Dalla consultazione della Tavola P4 (si veda, al proposito, lo stralcio in Figura 3.2.3) si evince che l'impianto fotovoltaico è ricompreso in "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" e, nello specifico, in "sistemi

paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione: le risaie” (art. 32 delle Norme di Piano) e in “aree rurali di pianura, m.i. 14” (art. 40 delle Norme di Piano).

Ai sensi dell'art. 32 delle Norme di Attuazione, comma 1 “*Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4: [...] e. i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, distinguendo: I. le risaie; II. i vigneti.*

Per quanto attiene alle Direttive del summenzionato articolo, al punto 4 si legge quanto segue:

“I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:
a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).”

L'analisi della pianificazione locale (cfr. discussione relativa al P.R.G.C. di Masserano al successivo § 3.5) non ha evidenziato elementi di incompatibilità tra le opere in progetto e le disposizioni di Piano. Si evidenzia, con particolare riferimento agli aspetti agronomici, che il progetto di cui trattasi è corredato di una “Relazione agronomica” (cfr. Elaborato M-12.1-MAS-AS-0) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame. In particolare la “Relazione agronomica”, alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica “RVS1 – Rovasenda limoso fine”; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”.

La Relazione agronomica rileva infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, infine, che l'impianto fotovoltaico in progetto è coerente con le disposizioni nazionali, con specifico riferimento al D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010.

Per quanto sopra esposto, è possibile affermare che le realizzazioni progettuali non generano incongruenze con le direttive di cui all'art. 32 delle NdA del P.P.R.

Con riferimento all'interessamento di “Aree rurali di pianura – m.i. 14”, queste ultime sono normate dall'art. 40 delle NdA del P.P.R. secondo cui è demandata alla pianificazione settoriale la definizione delle norme da applicare agli interventi realizzabili in suddette aree nonché (cfr. Direttiva di cui al comma 5, lett. h) di stabilire “*normative atte a*

consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale."

Per quanto attiene al progetto in esame, si evidenzia che il medesimo, come illustrato nella presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale, non risulta incompatibile con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale; si ribadisce, come più volte menzionato, che il progetto di cui trattasi non determina elementi di contrasto con i criteri per la progettazione e la localizzazione di nuovi impianti fotovoltaici come disposti con D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14 Dicembre 2010. Si rileva altresì che la compatibilità paesaggistica delle opere entro il c.d. "Galassino" delle "Aree della Baraggia Verellese" è stata valutata con apposita Relazione paesaggistica alla quale si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento.

Per quanto sopra esposto, è possibile concludere che l'impianto è coerente con quanto previsto dall'art. 40 delle N.d.A. del Piano qui discusso.

La metodologia adottata dal P.P.R., ai fini della tutela di tutto il territorio piemontese, non intende limitarsi alle finalità di tutela paesaggistica secondo specifiche disposizioni di vincolo (si ricorda che oltre il 60% del territorio piemontese è soggetto a vincolo di tutela paesaggistica) ma interessare l'intera Regione mediante l'individuazione di "Reti di connessione paesaggistica".

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 delle NdA di Piano, *"la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva."*; ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, *"Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali."*

Ai sensi del comma 14 dell'art. 42, *"La Rete costituisce riferimento per:*

- a. *le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; [...]"*.

La tavola P5 del P.P.R. "Rete di connessione Paesaggistica" (cfr. stralcio riportato nella successiva Figura 3.2.4) consente una lettura di insieme degli elementi costituiti da assumere e meglio specificare a scala locale nell'adeguamento della pianificazione urbanistica alle disposizioni ed indirizzi del P.P.R.

Con particolare riferimento al progetto in esame, si evidenzia che le opere progettuali non generano interferenza diretta con gli elementi della rete di connessione paesaggistica.

Si evidenzia, altresì, che il progetto risulta coerente con le disposizioni di cui alla Delibera n. 3-1186 del 14 Dicembre 2010 e con gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale (criteri localizzativi e qualitativi) analizzati nella presente sezione di valutazione delle coerenze dell'intervento con la pianificazione.

Sulla base delle argomentazioni sopra prodotte, è plausibile concludere che l'opera in esame non determina elementi di contrasto con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale.




Figura 3.2.4 – Stralcio Tavola P5 “Rete di connessione Paesaggistica” del P.P.R. (fuori scala); in blu la recinzione dei sottocampi costituenti l’impianto fotovoltaico.

3.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

La rete ecologica regionale è definita sulla base dei seguenti elementi:

- i *nodi principali e secondari*, formati dal sistema delle Aree protette, dai siti della Rete Natura 2000, dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, nonché dagli ulteriori siti di interesse naturalistico; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
- le *connessioni*, formate dai corridoi della rete idrografica, dai corridoi ecologici, dai punti di appoggio, dalle aree di continuità naturale e dalle fasce di buona connessione, e dalle principali fasce di connessione sovregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
- le *aree di progetto*, formate dalle aree tampone, dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ambientali;
- le *aree di riqualificazione ambientale*, che comprendono i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate, nonché le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare.

La Rete ecologica regionale è stata implementata entro il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) discusso nel precedente § 3.2. Con particolare riferimento alla Tavola P5 del P.P.R., si ribadisce che le opere in progetto non determinano alcun tipo di interferenza e sono ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela di Piano.

3.4 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.) DI BIELLA

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) è stato adottato dalla Provincia di Biella con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 26/04/2004 ed è stato approvato dalla Regione Piemonte con Delibera di Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 56/77, pubblicata sul BUR del 23/11/2006.

3.4.1 ANALISI P.T.P. BIELLA - AREA DI MASSERANO

Come dichiarato nel sito istituzionale della Provincia di Biella, il P.T.P. di Biella non è ancora adeguato al P.P.R., quindi, nelle more dell'adeguamento **quanto contenuto nella tavola CTP-PAE e nella tavola MA10 è da intendersi superato** dal dato di dettaglio previsto nel P.P.R.; pertanto, per gli aspetti relativi alle "sensibilità paesistiche ed ambientali" del territorio indagato si rimanda alla consultazione del precedente § 3.2.1.

Dalla consultazione della Tavola IGT – A riportata nella Figura 3.4.1 si deduce che l'area di studio è ascrivibile alle seguenti voci:

- paesaggi agrari di interesse culturale (art. 2.11): vigneti e risaie;
- aree coltivate: risaie;

- aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): risicole (riso di Baraggia Biellese e Vercellese);
- aree interessate dalle colture di specializzazione DOC e DOP (art. 3.8): aree viticole (Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia, Erbaluce di Caluso, Lessona).




Figura 3.4.1 – Stralcio Tavola IGT – A del P.T.P. Biella “Carta delle politiche per l’assetto del sistema agricolo e rurale” – In rosso l’area di ubicazione dell’impianto fotovoltaico sito in Comune di Masserano (BI).

Ai sensi dell’art. 2.11 sono “Paesaggi agrari di interesse culturale” *“le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.”*; ai sensi del comma 3 del medesimo articolo *“I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente rurale.”*

Nelle aree per la tutela delle colture di specializzazione D.O.C. e D.O.P. il Piano, all’art. 3.8, stabilisce *“l’indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, [...] e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.) [...]”*.

Nel caso di specie si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell’impianto fotovoltaico “a terra” in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero *“Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]”*.

Occorre al riguardo evidenziare che il progetto di cui trattasi è accompagnato da una "Relazione agronomica" che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame. La "Relazione agronomica", alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano.

Per quanto fin qui esposto non si rilevano elementi di incompatibilità alla realizzazione delle opere in progetto nell'area di studio.

3.5 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) DI MASSERANO

Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) è stato approvato con Deliberazione G.R. n. 54-2488 del 23/01/2015. Negli anni si sono susseguite alcune varianti, delle quali la più recente è quella del PRGC n. 1 adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 27/09/2017.

Come desumibile dalla consultazione della Tavola di Piano denominata "Vincoli su articolazione generale del territorio comunale" (cfr. stralcio riportato nella Tavola fuori testo 3.5.1), l'area di potenziale ubicazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" interessa le seguenti voci di tutela:

- aree vincolate dal DD. MM. 01/08/1985 Galassini "Aree della Baraggia Vercellese";
- ambiti agricoli E2 – risaie;
- parzialmente la fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150 m – comma 1, lett. c dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.) misurata dal Rio Guarabione (ad Est) e dal Rio Triogna (a Ovest) per le sole opere di mitigazione ambientale (fascia di vegetazione perimetrale per l'inserimento paesaggistico – ambientale delle opere).

Infine, le opere in progetto non interferiscono con il perimetro della Riserva Naturale Orientata "Le Baragge".

Sono di seguito discussi gli articoli di riferimento per i vincoli sopra elencati.

Art. 38 – Aree assoggettate alla disciplina del D. Lgs. 42/2004

1. Le fasce, per una profondità di m 150,00 dalle sponde di torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e le aree boscate sono sottoposte alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 come previsto dall'art. 142 di detto Decreto. Parte del territorio comunale Baraggivo, incluso nel perimetro delle "Aree della Baraggia Vercellese", è area vincolata ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 in quanto soggetta ai DD.MM. 01.08.85 – Galassini.

2. Per esse ogni intervento consentito dal PRG è subordinato, quando previsto, alle autorizzazioni previste dalle procedure di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, anche a livello di normativa regionale. I seguenti corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775, sono evidenziati sull'elaborato della serie PR.3 di progetto:

- *torrente Ostola, rio Osterla, rio Cacciano, rio Bisingana, rio Garabione, rio Triogna.*

Come precedentemente evidenziato, le aree di studio sono ricomprese entro il c.d. Galassino "Aree della Baraggia Vercellese" definito ai sensi dei DD. MM. 01/08/1985; per quanto attiene alle fasce di 150 m misurate dai torrenti Triogna e Guarabione si osserva che le stesse saranno marginalmente interessate dalle opere di mitigazione paesaggistica. Occorre, inoltre, sottolineare che il progetto non interferisce con le aree boscate individuate lungo i

torrenti sopra citati (cfr. Tavola fuori testo 3.5.3 che riporta stralcio della Tavola P.R.6 di Piano denominata "Sintesi delle previsioni di Piano").

Si osserva al riguardo che il progetto di cui trattasi è corredato di apposita "Relazione paesaggistica" come richiesto dal P.E.A.R. Piemonte ai fini della verifica della compatibilità delle opere con gli obiettivi di tutela paesaggistica. Alla "Relazione paesaggistica" si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento; in questa sede è sufficiente evidenziare che suddetta Relazione ha dimostrato la compatibilità paesaggistica dell'impianto fotovoltaico "a terra" in esame.

Dalla consultazione della Tavola di P.R.G.C denominata "Fattibilità geologica su articolazione generale del territorio comunale" (Tavole P.R.2.B e C riportate fuori testo – cfr. Tav. 3.5.2) si evince che l'impianto fotovoltaico in progetto interessa aree ascrivibili alle Classi I e II ovvero di pericolosità da ridotta o assente a moderata.

CAPO F - AREE DA SOTTOPORRE A TUTELA GEOLOGICA

ART. 40 - NATURA DEI VINCOLI

1. Sulla base delle indagini geologiche è stata elaborata la carta di sintesi e di idoneità all'utilizzazione urbanistica (ripresa integralmente negli elaborati serie P2 in sovrapposizione all'articolazione generale del territorio) secondo le indicazioni della CIRCOLARE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 7/LAP DEL 6.5.1996 "L. R. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e della NOTA TECNICA ESPLICATIVA del dicembre 1999.

2. Il territorio di Masserano è stato suddiviso nei seguenti raggruppamenti (facenti capo a tre classi di utilizzazione), caratterizzati da differenti condizioni geomorfologiche ed ai quali corrisponde una diversa normativa per gli interventi edificatori e di trasformazione morfologica, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 delle presenti N.di A. per quanto concerne la fascia di rispetto dei corsi d'acqua. 3. Il territorio di Masserano è inoltre inserito nella zona 4 di cui alla normativa sismica dell'ordinanza P.C.M .n. 3.274 del 20.3.2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". In tale zona "I nuovi edifici strategici e le nuove opere infrastrutturali importanti, compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti, devono essere progettati con la nuova normativa". Per qualsiasi intervento che incida sul territorio, non solamente di edificazione, occorre comunque fare riferimento alla normativa dettata dal D.M. 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni".

ART. 41 - CLASSE 1 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA RIDOTTA O ASSENTE

Comprende le porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni all'utilizzo urbanistico. Si tratta di aree, pianeggianti o poco acclivi, non soggette ad attiva dinamica morfologica e senza rilevanti limitazioni litotecniche. In questa classe sono consentiti interventi di edificazione nel rispetto del D.M 14.1.2008, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica dei materiali interessati dalle opere di fondazione.

ART. 42 - CLASSE 2 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA

Si tratta di aree potenzialmente assoggettabili a condizioni di moderata pericolosità. In genere sono settori del territorio con acclività media e/o con morfologia varia in breve spazio; talvolta la limitazione è data dalla presenza di materiali con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti. L'utilizzo urbanistico può avvenire, sulla base di un'analisi geologica puntuale secondo le indicazioni del D.M. 14.1.2008. con l'adozione di limitati accorgimenti tecnici realizzabili esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o nell'immediato intorno, senza che ciò incida negativamente sulle aree limitrofe.

Come precedentemente evidenziato, l'impianto fotovoltaico in progetto interessa aree ascrivibili alle Classi I e II ovvero di pericolosità da ridotta o assente a moderata per le quali nulla osta alla realizzazione, anche ai sensi del P.E.A.R. Piemonte. Si rileva altresì che le opere in progetto non interferiscono con le aree di "Dinamica torrentizia Eea - molto elevata" individuate in corrispondenza dei Torrenti Triogna e Guarabione.

Si evidenzia al riguardo che la compatibilità delle opere di cui trattasi è dimostrata dalla "Relazione geologico - geotecnica" che accompagna il progetto alla quale si rimanda per ogni necessità di approfondimento.

Art. 71 – Ambiti agricoli

Le aree agricole di Masserano sono suddivise in quattro sottozone territoriali omogenee, differenziate in base alle caratteristiche ambientali, agronomiche, produttive, socioeconomiche, di integrità territoriale, nonché in relazione alla loro collocazione nella zona rurale ed alla specifica suscettività di destinazione urbanistica. Le sottozone sono di seguito individuate.

Ambiti di primaria importanza in termini di capacità utile produttiva, caratterizzate da una limitata compromissione territoriale extra-agricola, si distinguono in:

- **AMBITI E1** - prati, prati pascoli e seminativi.
- **AMBITI E2** - risaie. Vaste aree localizzate nella parte meridionale del territorio comunale generalmente messe a coltura in anni recenti su terreni Baraggivi fortemente impermeabili e irrigate a sommersione mediante acqua proveniente da bacini artificiali montani. Ulteriori interventi di sviluppo delle superfici a risaia dovranno essere coerenti con quanto previsto nel "Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella Provincia di Biella" (Deliberazione del Consiglio Provinciale 76 del 23/09/2002 e Decreto Presidente Giunta Regionale n° 4 del 15 Gennaio 2003). A favore degli ambiti residenziali, produttivi e terziari esistenti e di nuovo impianto dovrà essere resa franca da risaia una fascia di almeno 100 m, diminuibile fino a 50 m in casi particolari connessi a insediamenti già esistenti. In ogni caso la formazione di nuove risaie deve essere accompagnata dall'intromissione di siepi e filari alberati (quali elementi naturaliformi da introdurre nell'ambito del sistema agricolo).
- **AMBITI E3** - aree di primaria importanza (vigneti e frutteti misti vigneti) in termini di capacità utile sia produttiva, in quanto caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, sia ambientale che paesaggistica, pertanto

suscettibile di tutela. Sono ammessi esclusivamente gli interventi agrotecnici, mentre sono limitati gli interventi edilizi sia per entità che per funzione.

- **AMBITI E4** - aree incolte (cespuglietti, arbusteti e brughiere) per le quali, in assenza di trasformazioni agricole del suolo per usi agricoli produttivi, non sono ammessi interventi edilizi. Alle aree è attribuito un convenzionale indice fondiario pari a 0,001 m³ /m² per la nuova costruzione di residenze agricole da utilizzarsi in accorpamento ad altre aree agricole, ai fini del raggiungimento della volumetria computabile per la loro esecuzione.

1) - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi sul territorio dovranno essere attuati nel rispetto dell'ambiente ed attentamente valutati da un punto di vista ecologico-paesaggistico, sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo e di urbanizzazione a rete. [...]

Nel caso di specie si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]".

Occorre al riguardo evidenziare che il progetto di cui trattasi è accompagnato da una "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato M-12.1-MAS-AS-0) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, alla quale si rimanda per approfondimenti, che conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa "Relazione agronomica" evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica rileva infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Roasio e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si rileva che, per quanto fin qui esposto, non si rilevano elementi di incompatibilità alla realizzazione delle opere in progetto nell'area di studio.

Dalla consultazione della Tavola di Piano PR7 denominata "Planimetria di Piano con previsioni urbanistiche dei Comuni contermini" (cfr. Stralcio fuori testo 3.5.4) si deduce che l'area di impianto è ricompresa alla voce "aree di tutela naturalistica" normata dall'articolo 73 delle N.T.A. di Piano di seguito richiamato e discusso.

Art. 73 – Aree di tutela naturalistica

Aree di ex cave oggetto di avvenuto ripristino ambientale, incluse in un più vasto contesto agricolo e boscato, che per le loro caratteristiche costituiscono valenza ambientale, pertanto suscettibile di tutela.

Prescrizioni generali

In queste aree sono ammesse unicamente le opere connesse allo svolgimento dell'attività agricola ed al mantenimento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche. Non sono quindi ammesse opere che modifichino i caratteri dei luoghi, dette aree costituiscono infatti areali che permettono di aumentare il grado di biodiversità.

Interventi ammessi

- *Gli interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività turistico ricreativa (cartellonistica indicativa ed esplicativa, aree pic-nic, piste ciclabili, parchi giochi, recinzioni, percorsi vita, chioschi per servizi igienici e punti di ristoro e accoglienza di superficie utile massima pari a 50 m² e altezza massima non > a m 3,00) purché i materiali impiegati siano tipici del luogo (pietra e legno) e siano ben integrati con l'ambiente circostante.*
- *Nuove recinzioni, se indispensabili all'attività agricola, sono ammesse esclusivamente con tipologia a staccionata in legno (costituita da montanti di altezza non superiore a m 1,00 uniti fra loro da traverse orizzontali senza barriere continue al suolo); la realizzazione delle recinzioni non dovrà determinare una privatizzazione completa delle aree, per cui negli ambiti oggetto di intervento dovranno comunque essere garantiti varchi per percorsi pubblici di tipo pedonale, ciclabile, ippico, completi di aree per la sosta o l'osservazione naturalistica.*

Come precedentemente evidenziato, si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]".

Occorre al riguardo ribadire che il progetto di cui trattasi è accompagnato da una "Relazione agronomica" che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame. La Relazione agronomica, alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento

sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Masserano è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, altresì, che si propone adeguato inserimento paesaggistico - ambientale dell'impianto in progetto (si veda, al riguardo, quanto argomentato nella sezione relativa alla valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale).

Per quanto fin qui esposto non si rilevano elementi di incompatibilità alla realizzazione delle opere in progetto nell'area di studio.

4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE

4.1 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC)

Il 21/01/2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali, al 2030, sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano ha come traguardo il 2030 e segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, attraverso una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità oltre il 2020 seguirà il solco tracciato dalla Strategia per un'Unione dell'energia - basata sulle cinque dimensioni: decarbonizzazione; efficienza; sicurezza energetica; sviluppo del mercato interno dell'energia; ricerca, innovazione e competitività.

Per quanto riguarda l'energia rinnovabile - finalizzata al processo di decarbonizzazione - l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico;
- 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Secondo gli obiettivi del presente Piano, il parco di generazione elettrica subirà un'importante trasformazione grazie all'obiettivo di *phase - out* della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali

elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017.

Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030.

Si seguirà un simile approccio, ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc.


Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
Totale	52.258	53.259	68.130	95.210

Tabella 4.1.1 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la potenza prodotta da impianti fotovoltaici prevista al 2030 è pari a circa 50 GW.

Di seguito si riportano le traiettorie di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste per il 2030 come riportate nel Piano.



*per la produzione da fonte idrica e eolica si riporta, per gli anni 2010-2017, sia dato effettivo (riga continua), sia il dato normalizzato, secondo le regole fissate dalla Direttiva 2009/28/CE. Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.

Figura 4.1.1 - Traiettorie di crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 [Fonte: GSE e RSE].

4.2 PIANO REGIONALE DI QUALITA' DELL'ARIA (P.R.Q.A.)

La Legge Regionale n. 43 del 7 Aprile 2000 è la norma di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria in Piemonte. Nella medesima Legge sono definiti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (di seguito P.R.Q.A.) nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.Q.A.) e l'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (I.R.E.A.).

Il P.R.Q.A. è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, avente come obiettivo il miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 364-6854 del 25 Marzo 2019 è stato approvato il Piano in esame ("Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'aria ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 43") a seguito dell'esito di procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La documentazione del P.R.Q.A. illustra i seguenti temi:

- Lo stato di qualità dell'aria e l'individuazione degli ambiti che hanno maggior peso sulla qualità dell'aria (Agricoltura, Energia, Trasporti, Industria);

- Approfondimenti tecnici utili a validare, da un punto di vista scientifico, i contenuti del P.R.Q.A. (quali *Source Apportionment* modellistico ed analitico, Analisi dei consumi energetici e delle riduzioni emissive ottenibili, Valutazione degli effetti ambientali del P.R.Q.A. in riferimento ai cambiamenti climatici, Dichiarazione di Sintesi del percorso di V.A.S.);
- Le misure afferenti a ciascun ambito e relativa quantificazione in termini di riduzione emissiva;
- I risultati delle simulazioni modellistiche relative all'attuazione delle misure di qualità dell'aria, che indicano il 2030 quale anno di rientro nei limiti di qualità dell'aria, definiti nella Direttiva 2008/50/CE.

Dalla consultazione dell'Allegato A al Piano denominato "Misure di Piano" si evince che i progetti in esame sono ascrivibili all'obiettivo EE.07 "Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili che non prevedano il ricorso a processi di combustione".

Nella scheda relativa al summenzionato obiettivo EE.07 si legge, infatti, quanto segue:

"[...] l'obiettivo di progressiva sostituzione dei consumi da fonte fossile con quote crescenti di fonti rinnovabili, nel contesto di qualità dell'aria del territorio piemontese e del bacino padano, dovrà giocoforza comportare un cambio di mentalità nell'utilizzo delle potenzialità endogene della biomassa ligno – cellulosica, spostando il baricentro verso il cippato ed il pellet a scapito della legna da ardere, e favorire un'integrazione tramite l'incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili elettriche e termiche che, viceversa, non prevedano il ricorso a processi di combustione con conseguente rilascio di inquinanti in atmosfera. [...]"

*Tra le principali fonti chiamate a dar corpo al processo di diversificazione a fini termici all'obiettivo europeo al 2030 [...] si richiamano la fonte idroelettrica, ancorché già ampiamente sfruttata, la fonte eolica, [...], idrotermica e geotermica mediante sistemi a pompe di calore, nonché **gli impianti fotovoltaici** per i quali, in ossequio al principio del contenimento del consumo di suolo, si ritengono validi i criteri di individuazione delle aree inidonee alla loro localizzazione individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 3-1183 del 2010.*

La consapevolezza di tale necessità comporterà l'assunzione di scelte volte a ridurre o eliminare i vincoli ostativi o procedurali/amministrativi che allo stato attuale costituiscono un ostacolo allo sviluppo di talune fonti come, a titolo esemplificativo, quelle sopra menzionate in ragione del privilegio accordato ad un'impostazione di minimizzazione degli impatti nell'ambito di un mix variabile di fonti."

L'indicatore per il monitoraggio dei progressi di produzione termica ed elettrica da FER è stimato pari a 2.382 Ktep, come da proposta di Piano Energetico Regionale Ambientale.

Il recepimento nazionale della Direttiva aria che con il D. Lgs. 155/2010 ha delineato un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, ha portato ad un processo di revisione di tutti gli strumenti a servizio della valutazione della qualità dell'aria, primi fra tutti il programma di valutazione (rete e modelli) e la zonizzazione del territorio. Si consideri, infatti, che ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto legislativo spetta a Regioni e Province la redazione di appositi progetti recanti la suddivisione territoriale in zone ed agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria; è, inoltre, stabilita la revisione delle zonizzazioni vigenti e la loro rivalutazione sulla base dell'Appendice I al Decreto.

L'art. 4 del D. Lgs. 155/2010 specifica i criteri per la classificazione territoriale, prevedendo che progetti di classificazione e zonizzazione siano sottoposti a revisione almeno quinquennale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41-855 la Regione Piemonte ha approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale relativa alla qualità dell'aria – ambiente ed individuato sistemi utili alla sua valutazione (quale, ad esempio, il Programma di Valutazione). Con Nota Prot. DVA-2012-0021668 DEL 11/9/2012 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'esito favorevole delle proprie valutazioni sulla conformità dei progetti di zonizzazione e classificazione del territorio regionale e con successiva Nota Prot. DVA-2013-0030115 del 23/12/2013 ha comunicato l'esito favorevole relativo al Programma di Valutazione.

Il progetto relativo alla zonizzazione e classificazione del territorio piemontese, sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana per gli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P nonché obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all'ozono, ha ripartito il territorio nelle seguenti zone ed agglomerati (cfr. successiva Figura 4.2.1):

- Agglomerato di Torino – codice zona IT0118;
- Zona denominata Pianura – codice zona IT0119;
- Zona denominata Collina – codice zona IT0120;
- Zona denominata di Montagna – codice zona IT0121;
- Zona denominata Piemonte – codice zona IT0122.




Figura 4.2.1 – Mappa della zonizzazione del territorio del P.R.Q.A. (il Comune di Masserano è individuato con un ovale di colore blu).

Dalla consultazione della mappa d'insieme della zonizzazione del territorio e dell'elenco dei Comuni e zonizzazione relativa si evince che il Comune di riferimento, ovvero Masserano (BI), sono ricompresi in zona denominata "Collina" con codice IT0120.

Detta zona è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione per la salute umana per i seguenti inquinanti: NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. In particolare, questa zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, B(a)P. Il benzene, invece, si posiziona tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. I restanti inquinanti sono sotto la soglia di valutazione.

Si rileva che il progetto in esame, rientrando tra gli interventi per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti (l'impianto fotovoltaico, come dimostrato in dettaglio nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale, è in grado di determinare

"emissioni evitate"), è coerente con gli obiettivi del P.R.Q.A. favorendo gli obiettivi che lo stesso Piano si pone sul tema dei cambiamenti climatici e del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

4.3 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA

4.3.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c, della L. n.183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po disciplina:

- con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art.8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n.102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art.26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

- a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle

inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;

- c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

Il Piano definisce agli artt. 29, 30 e 31 le attività che possono essere localizzate entro le fasce fluviali individuate dal Piano stesso.

Come desumibile dalla Figura 4.3.1 sotto riportata, l'area interessata dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non ricade entro le fasce fluviali del F. Po e, pertanto, non è sottoposta alle indicazioni/prescrizioni dettate dal presente Piano sovraregionale.




Figura 4.3.1 - Stralcio delle "Fasce fluviali P.A.I." (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it); in rosa il sedime dell'impianto fotovoltaico in esame).

4.3.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire “*un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]*” (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.

Dopo un lungo *iter*, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del “Programma di Misure” relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel P.G.R.A. che definisce, “*in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.*”

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (P.A.I. e P.A.I. Delta). Verificato che il P.G.R.A. “*agisce in un'ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile*”, si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati della vigente pianificazione del P.A.I. e P.A.I. Delta non risultando sovrapponibili le aree allagabili rispetto alle Mappe redatte ai sensi del D. Lgs. 49/2010 oltre che mancanti quelle relative alle coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE).

In particolare, le *Mappe della pericolosità* riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

Le *Mappe del rischio* segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) ed il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante con diversa colorazione: giallo (*R1 - Rischio moderato o nullo*), arancione (*R2 - Rischio medio*), rosso (*R3 - Rischio elevato*), viola (*R4 - Rischio molto elevato*).

Nel sottoparagrafo seguente è riportata l'analisi del P.G.R.A. per l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

4.3.2.1 ANALISI P.G.R.A. – AREA DI MASSERANO




Figura 4.3.2 - Stralcio delle “Mappe di pericolosità 2020” del P.G.R.A. (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it). La campitura rosa indica i tre sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico; l'area a “probabilità di alluvioni elevata” ad Est è interessata dalle sole opere di mitigazione paesaggistico - ambientale.

Come desumibile dalla consultazione della Figura 4.3.2 in cui è riportato lo stralcio delle “Mappe di pericolosità 2020” del P.G.R.A., solo una ridottissima parte delle opere di mitigazione paesaggistico – ambientale ad Est ricadono in area con probabilità di alluvione elevata (tr. 20/50 – H-frequente). Altrettanto dicasi per il rischio di allagamento; in particolare, come rilevabile dalla consultazione della Figura 4.3.3 in cui è riportato lo stralcio delle “Mappe di rischio 2020”, le sole opere di mitigazione paesaggistico – ambientale ad Est ricadono marginalmente in area con scenario di rischio elevato “R3”.



Figura 4.3.3 - Stralcio delle "Mappe di rischio 2020" del P.G.R.A. (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it). La campitura rosa indica i tre sottocampi costituenti l'impianto fotovoltaico; l'area a "probabilità di rischio R3" ad Est è interessata dalle sole opere di mitigazione paesaggistico - ambientale.

5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

5.1 RETE NATURA 2000 E AREE NATURALI PROTETTE

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste Direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due Direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie ed agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

La Valutazione di Incidenza è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani e Progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del D.P.R. 357/97).

La L.R. 29 Giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (con particolare riferimento al Titolo III ed agli Allegati B, C e D) norma in Regione Piemonte il procedimento della Valutazione di Incidenza.

Per stabilire se un Progetto o Piano debba essere assoggettato a Valutazione di Incidenza è necessario conoscerne le caratteristiche in relazione alle peculiarità ambientali del territorio entro cui si colloca. In assenza di specifici Piano di Gestione o di misure di conservazione sito – specifiche, strumento di riferimento sono le Misure di Conservazioni generali, costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito, che prevedono tra l'altro alcuni casi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

Per quanto attiene all'area di studio si considera quanto segue:

- a) L'area di Masserano, come già precedentemente argomentato, è contermina al sito ZSC IT 1120004 "Baraggia Fattoria solare del Principe – Masserano (BI)

di Rovasenda” entro i cui confini è definito il perimetro della “Riserva naturale regionale delle Baragge”; le installazioni fotovoltaiche non interesseranno direttamente il sito diversamente dalla linea di connessione elettrica che, come desumibile dalla Figura 5.1.1 sotto riportata, attraverserà il Sito ZSC lungo la viabilità esistente (strada provinciale). Le potenziali interferenze dirette ed indirette delle attività di cantierizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico nonché della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale sono analizzate nello “Studio di Incidenza” di cui il progetto è corredato ed al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti;

- b) la linea di connessione elettrica, come desumibile dalla Figura 5.1.1 sotto riportata, attraverserà il Sito ZSC summenzionato lungo una strada provinciale anche entro i confini comunali di Brusnengo. Le potenziali interferenze dirette ed indirette delle attività di cantierizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico e della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale sono analizzate nello “Studio di Incidenza” di cui il progetto è corredato ed al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

La “Riserva naturale orientata delle Baragge” è stata istituita con L.R. n. 3 del 14/01/1992 con le finalità così specificate:


1. *tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche attraverso interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree che abbiano subito modificazioni reversibili;*
2. *consentire, qualificare e valorizzare le attività agricole presenti nell'area;*
3. *assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi, compatibilmente con le attività agricole presenti.*

Attualmente la gestione della Riserva è stata affidata all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore che non ha ancora provveduto alla redazione di un piano di gestione.

In generale, fino all'entrata in vigore del summenzionato Piano di gestione, nel territorio della Riserva valgono le Norme di salvaguardia stabilite dall'atto istitutivo della Riserva stessa che, all'art. 6, dispone quanto segue: «Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge, oltre al rispetto della legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

1. *aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;*
2. *aprire e gestire discariche;*
3. *costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole e forestali. [...]».*

Si osserva che la messa in opera delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non comporterà alcuna delle azioni vietate di cui all'art. 6 della L.R. 3/1992 summenzionata; si evidenzia che per l'attraversamento della “Riserva naturale delle Baragge” con interrimento della linea elettrica di connessione sarà richiesto, in fase di realizzazione delle opere, nulla osta all'Ente Gestore laddove necessario.



- Aree Protette Nazionali / National Protected Areas / Zones Protégées Nationales
- Aree Protette Regionali / Regional Protected Areas / Zones Protégées Regionales
- Aree Contigue / Buffer Zones / Zones adjacentes
- Zone Naturali di Salvauardia / Safeguard Natural Areas / Zones de protection naturelle
- ZPS - Zone di Protezione Speciale /
- ZSC/SIC - Zone Speciali di Conservazione / Siti di Importanza Comunitaria .

Figura 5.1.1 – Siti Rete Natura 2000 e aree protette presenti nell’area di studio di Masserano (campitura rosa indicante i tre sottocampi costituenti l’impianto fotovoltaico; fuori scala); la linea continua rossa indica il tracciato interrato di connessione alla rete del Gestore nazionale ed il poligono blu la stazione elettrica.

Nel caso specifico, in base agli approfondimenti effettuati nel più volte citato “Studio di Incidenza” nonché all’interno dell’elaborato di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale (cfr. sezione “Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi”) e considerato che la linea di connessione, benché interna al citato Sito Rete Natura 2000 e Riserva Naturale, sarà interrata lungo viabilità esistente (Strada Provinciale), si ritiene che non ci siano impatti significativi nei confronti di habitat e specie tutelati dal Sito Rete Natura 2000 (Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE).

Dalle analisi effettuate all’interno dello “Studio di Incidenza” emerge quanto riportato di seguito:

- la realizzazione degli interventi in progetto non comporta l’interessamento e, conseguentemente, l’alterazione

e/o il danneggiamento di habitat di interesse comunitario e prioritario;

- la realizzazione degli interventi in progetto non comporta modificazioni quantitative e qualitative delle popolazioni di specie inserite nell'All. II e IV della Dir. Habitat e nell'All. I della Dir. Uccelli;
- non sussistono elementi di contrasto con le Misure Generali di Conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 Aprile 2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016;
- non sussistono elementi di contrasto con le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) del Sito IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda", approvate con DGR n 24-4043 del 10/10/2016.

Si evidenzia, infine, che la summenzionata L.R. 19/2009 definisce la Rete ecologica regionale che, successivamente, è stata implementata entro il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) discusso nel precedente § 3.2. Con particolare riferimento alla Tavola P5 del P.P.R. si ribadisce che le opere in progetto non determinano alcun tipo di interferenza e sono ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela di Piano.

Per quanto sopra esposto si rileva che l'impianto in progetto non determina elementi di contrasto con gli obiettivi di tutela naturalistica del territorio indagato.

6. VINCOLI DI TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI

6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Le aree di progetto non interessano direttamente aree sottoposte a vincolo paesaggistico *ex lege* D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; gli interventi, infatti, si collocano all'esterno della fascia di tutela paesaggistica *ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., articolo 142, comma 1, lett. c)*, misurata dal Rio Triogna (ad Ovest) e Rio Guarabione (ad Est) dell'area individuata per la localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in Comune di Masserano e delle aree boschive tutelate *ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., articolo 142, comma 1, lett. g)*; si specifica che la fascia di tutela del Rio Guarabione e del Rio Triogna sono marginalmente interessate dalle opere di inserimento paesaggistico – ambientale progettate.

I progetti delle opere che si intendono eseguire in Comune di Masserano sono interamente ricompresi entro il c.d. Galassino (D. M. 1 Agosto 1985) delle "Aree della Baraggia vercellese" così come descritta dalla Scheda di P.P.R. di seguito riportata (si veda anche il precedente § 3.2 per la discussione relativa al Piano Paesaggistico Regionale). L'analisi della compatibilità delle installazioni fotovoltaiche è condotta in apposita "Relazione paesaggistica" cui si rimanda per approfondimenti sul tema.

Come riportato alla sezione "Prescrizioni particolari" *"l'installazione di impianti di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo – identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi elenchi del P.P.R., ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda"*. Al riguardo si evidenzia che la "Relazione di valutazione dei possibili impatti visivi cumulativi" a corredo della documentazione progettuale analizza l'intervisibilità dell'impianto in progetto con l'obiettivo di definire la percezione visiva degli ingombri generati rispetto alle visuali panoramiche e/o alle componenti percettivo – identitarie del paesaggio entro cui l'impianto fotovoltaico sarà installato.


Per completezza di discussione pur non essendo attivata la procedura di Autorizzazione Unica *ex D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii.*, si rileva inoltre che all'interno delle "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D. M. Sviluppo Economico del 10/09/2010) si specifica che *"il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa [...] al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; [...] si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto"* (l'area contermini si estende fino ad una distanza pari a 50 volte l'altezza massima da terra dell'impianto).

Nel caso preso ad esame nel presente Studio di Impatto Ambientale, considerando la massima altezza da terra dei pannelli fotovoltaici di circa 5,2 m e, pertanto, risultando le aree contermini pari a 260 m, in base a quanto stabilito dalle "Linee guida":

- ✓ le aree di progetto, come discusso già ricomprese entro il c.d. Galassino delle "Aree della Baraggia Vercellese", sono da considerarsi contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 (fascia di tutela paesaggistica misurata dal Rio Triogna ad Ovest e dal Rio Guardabione ad Est dell'area di ubicazione delle installazioni fotovoltaiche). La valutazione di questo aspetto sarà rimessa, nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, alla competente Soprintendenza.

Per quanto attiene alle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale, occorre considerare che le stesse saranno interrate lungo viabilità esistente o agganciate in canaletta ad infrastrutture esistenti quando non possibile l'attraversamento dei corsi d'acqua in TOC (vedi per ulteriori dettagli § 7) non determinando, quindi, un'alterazione dello stato dei luoghi; per la realizzazione delle opere non sarà, pertanto, necessario richiedere Autorizzazione paesaggistica.



<p>Riconoscimento del valore dell'area</p>	<p>La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) si tratta di zone residue da vaste coltivazioni di riso. L'ambiente è costituito da boschi più o meno radi di querce, betulle, carpini, pini silvestri, etc., che un tempo colonizzavano i terrazzi e i margini della pianura piemontese da Biella fino al Ticino. Il paesaggio, la vegetazione, la fauna hanno caratteri unici per le particolari condizioni ambientali, in particolare la presenza di paleosuoli formati durante gli interglaciali. L'interesse della Baraggia è quindi legato alla presenza degli ultimi resti di vegetazione naturale e di boschi presenti nella pianura Padana, ai particolari aspetti paesaggistici e all'esistenza di entità botaniche e faunistiche particolarmente rare. Nella Baraggia vercellese sono inoltre presenti importanti siti archeologici".</p>				
<p>Superficie kmq 53,88</p>					
<p>Altri strumenti di tutela</p>	<p>D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g, Riserva naturale delle Baragge; SIC: Baraggia di Rovasenda (IT1120004). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gattinara, Santuario della Madonna di Rado (Not. Min. 06/06/1908); Castelletto Cervo, Monastero Cluniacense dei SS. Pietro e Paolo (artt. 10-12).</p>				
<p>Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione</p>	<p>Il paesaggio mantiene le peculiarità descritte e caratterizzate da ambienti naturali baraggivi, radure, boschi di latifoglie e ampie zone coltivate a risaia. Si aprono numerose visuali verso le colline biellesi, le Alpi e il Monte Rosa; si segnalano i tratti panoramici delle strade Rovasenda-Brusnengo, Rovasenda-Gattinara e Castelletto Cervo-Masserano. Tra i beni si segnalano il monastero dei SS. Pietro e Paolo a Castelletto Cervo, posto in affaccio sull'orlo del terrazzo naturale, e il santuario della Madonna di Rado, ubicato all'ingresso meridionale del centro abitato di Gattinara. Permangono aree agricole, prative e fasce boscate costituenti varchi liberi ineditati con funzione di corridoi ecologici tra le aree collinari e il terrazzo baraggivo. L'esistenza di servizi militari ha provocato una cesura nella continuità degli ambienti naturali a causa delle ampie superfici utilizzate per lo stoccaggio e il deposito dei mezzi. Le principali trasformazioni riguardano la crescita urbanistica avvenuta lungo le strade Arona-Biella e Castelletto Cervo-Masserano, con insediamenti produttivi, artigianali e commerciali a nastro e depositi con impatti notevoli sulle visuali della baraggia. Nei pressi del santuario della Madonna di Rado, gli ampliamenti delle aree urbanizzate hanno alterato il rapporto visuale esistente tra l'emergenza e il centro abitato riducendo le aree agricole originarie. Si evidenzia la probabile realizzazione della bretella autostradale che potrebbe causare un ulteriore aumento della pressione insediativa, specialmente lungo le arterie viarie, e la conseguente perdita e frammentazione di superfici agricole, prative e boscate.</p>				
<p>Ambiti e Unità di paesaggio</p>	<p>Ambiti di paesaggio (art. 10): 22 - Colline di Curino e Coste della Sesia 23 - Baraggia tra Cossato e Gattinara</p>		<p>Unità di paesaggio (art. 11): 2201, 2301, 2302, 2303 - Sono di tipologia normativa IV, VI, VII, VIII, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità e rurale/insediato non rilevante</p>		
<p>Principali obiettivi di qualità paesaggistica</p>	<p>1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 2.5.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 22 e 23)</p>				
<p>Struttura del paesaggio e norme di riferimento</p>	<p>Naturalistico - ambientale Artt. 14, 16, 17, 18, 20</p>	<p>Storico - culturale Artt. 22, 24, 25, 28</p>	<p>Perceptivo - identitario Artt. 30, 31, 32</p>	<p>Morfologico - insediativo Artt. 34, 37, 38, 39, 40</p>	<p>Reti di connessione paesaggistica Art. 42</p>
<p>Prescrizioni contenute nelle Nda</p>	<p>Artt. 14, 16, 39</p>				
<p>Prescrizioni specifiche</p>	<p>Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forme, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi <i>Elenchi</i> del Ppr, ovvero dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regolazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Al fine di tutelare l'integrità del paesaggio baraggivo non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modificano la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento amato, lasciate a vista (9). Gli interventi sugli altri edifici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificio consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto consolidato. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse. Le aree di pertinenza del demanio militare all'atto della loro dismissione sono da destinare ad attività compatibili con i valori paesaggistici e ambientali dell'area quali, ad esempio, le attività connesse alla Riserva naturale esistente (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi individuati nella Tav. P4 (16). Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Le sistemazioni agrarie, che prevedono l'asportazione di materiale argilloso, sono consentite solo se finalizzate al miglioramento fondiario, con sistemazione del piano campagna finale recuperato senza riporto di materiale dall'esterno. La differenza tra la quota del suddetto piano campagna finale recuperato e il piano originario deve essere compresa tra +/- 200 cm. Le opere idrauliche funzionali alle attività agricole devono essere realizzate con geometrie, materiali e cromie tali da ridurre l'impatto visivo, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica (22). Eventuali nuovi tracciati viari e l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). La visibilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo la visibilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).</p>				

6.2 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Nelle aree di pertinenza dell'impianto fotovoltaico di progetto non è presente alcuna zona sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Si rileva che il progetto è corredato di "Relazione archeologica" a cui si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento (cfr. elaborato M-12.6-MAS-AS-0).

7. LINEE ELETTRICHE: VINCOLI INTERFERITI

Per poter immettere in rete le potenze elettriche di progetto si rende necessario realizzare adeguate opere di connessione. Per ulteriori dettagli in merito alla progettazione del collegamento alla rete elettrica si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica di progetto. In questa sede è sufficiente ricordare che la prevista ipotesi di connessione prevede la realizzazione di una linea elettrica AT interrata che da ciascuna area di impianto procede in direzione Nord per connettersi all'impianto di utenza per la connessione in Comune di Brusnengo.

È rimessa all'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e D.G.R. Piemonte n. 5-3314 del 30/01/2012 l'autorizzazione delle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale ai sensi della L.R. n. 23 del 25 Aprile 1984.

Vengono di seguito discusse le potenziali interferenze che la linea di connessione potrebbe generare con i vincoli insistenti nell'ambito territoriale indagato, facendo riferimento in particolar modo alle Tavole dei Piani raffiguranti i vincoli potenzialmente interferiti.

Dalla consultazione della Tavola PR.3.B del P.R.G.C. del Comune di Masserano (cfr. successiva Figura 7.1.1) emerge che le opere di connessione procedendo interrate lungo viabilità esistenti verso Nord – Est in uscita dall'area di impianto fotovoltaico interessano le aree vincolate ai sensi dei DD. MM. 01/08/1985 (c.d. "Galassini") denominate "Aree della Baraggia Vercellese", la fascia di tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. misurata dal Rio Guarabione e, proseguendo in territorio comunale di Brusnengo, giungono all'impianto di utenza per la connessione che interessa, in Comune di Brusnengo "aree per attività commerciali e direzionali di nuovo impianto" e "aree agricole" (cfr. Figura 7.1.3) e, in minima parte, in Comune di Masserano "Ambiti agricoli" (art. 71; vedi la Figura 7.1.1).

Per quanto attiene all'interessamento dei vincoli paesaggistici precedentemente rilevato, occorre considerare che, essendo previsto l'interramento sotto strada, la realizzazione delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non genererà alcuna compromissione degli elementi paesaggistici interferiti ovvero non si determinerà un'alterazione della qualità paesaggistica dei luoghi attraversati. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017 "non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'allegato 'A' [...]"; le opere di connessione interrate sono ricomprese al menzionato Allegato A, punto A.15 e, pertanto, non è necessario richiedere per le stesse Autorizzazione paesaggistica.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione nella porzione ricompresa in Comune di Masserano, l'articolo di riferimento delle Norme di Piano che normano le destinazioni d'uso interessate è l'art. 71 "Ambiti agricoli".

Per quanto attiene alla realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione non sono ravvisabili elementi prescrittivi di interesse ostativi per la realizzazione delle opere in esame ai sensi del summenzionato articolo 71 che tra le prescrizioni generali consente la realizzazione di opere di urbanizzazione a rete.

Dalla consultazione della "Carta dei vincoli" del P.R.G.I. di Brusnengo, Comune interessato dal passaggio della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale e dall'ubicazione dell'impianto di utenza, si evince che le opere seguiranno all'interno del sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda" la Strada per Rovasenda (vedi anche la precedente Figura 5.1.1) seguendo la quale sono intercettati i seguenti vincoli (cfr. Figura 7.1.2 che riporta uno stralcio della citata "Carta dei vincoli" di P.R.G.I.):

- Vincolo ambientale – Aree boscate ex art. 142, c. 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;
- Vincolo SIC – Baraggia di Rovasenda;
- Vincolo urbanistico relativo alla fascia di rispetto, pari a 100 m, misurata dal Rio Guardabione;
- Vincolo idraulico ex art. 96 del R.D. 523/1904 in corrispondenza del Rio Guarabione, del Riale Derbognetta e del Rio Derbogna;
- Vincolo ambientale – Fascia di tutela di 150 m misurata dal Rio Guarabione e definita ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c).

Dalla consultazione della summenzionata "Carta dei vincoli" del P.R.G.I. di Brusnengo si evince che l'impianto di utenza non interferisce con alcuna tipologia di vincolo. Occorre tuttavia rilevare che dalla consultazione della Tavola P2 del P.P.R. Piemonte (cfr. successiva Figura 7.1.2) emerge l'interessamento di un'area boschiva esistente all'interno dell'area di ubicazione del summenzionato impianto di utenza. Si rileva al riguardo che è stato condotto un sopralluogo a cura di un tecnico forestale abilitato; detto sopralluogo ha consentito di ascrivere il bosco di cui trattasi a robinieto e di definire la compensazione dovuta per la trasformazione di suddetta area come di tipo monetario, secondo quanto stabilito dalla L.R. Piemonte 4/2009 (art. 19, c. 6). Si evidenzia, altresì, che è stata redatta apposita Relazione forestale a cui si rimanda per qualsivoglia tipologia di approfondimento.

Rispetto ai vincoli intercettati, occorre ribadire quanto precedentemente discusso ovvero che la realizzazione delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non genererà alcuna compromissione degli elementi paesaggistici interferiti in quanto non si determinerà un'alterazione della qualità paesaggistica dei luoghi attraversati essendo previsto l'interramento sotto strada esistente e in ogni caso non prevista la realizzazione di *nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano campagna*. Inoltre si ribadisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017 "non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'allegato 'A' [...]"; le opere di connessione interrate sono ricomprese al menzionato Allegato A, punto A.15 e, pertanto, non è necessario richiedere per le stesse Autorizzazione paesaggistica. Al riguardo si specifica che le opere di connessione non prevedono la realizzazione di *nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano campagna*; quando non interrato lungo la viabilità esistente ed in particolare negli attraversamenti di corsi d'acqua il cavidotto bypasserà in canaletta agganciata ad infrastrutture esistenti qualora l'attraversamento in TOC non risultasse fattibile.

Con riferimento all'attraversamento del Sito Rete Natura 2000 si rileva che è stato redatto apposito "Studio di Incidenza" a cui si rimanda per ulteriori necessità di approfondimento; in questa sede si evidenzia che l'interramento delle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale consente di escludere potenziali effetti di incidenza sul Sito Rete Natura 2000 indagato.

LEGENDA VINCOLI

	FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI (m 150,00 - comma 1 lettera c dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004)
	AREE VINCOLATE DAI DD.MM. 01/08/1985 "GALASSINI" Aree della Baraggia Vercelese
	AREE INCLUSE NEL SIC IT 1120004 "BARAGGIA DI ROVASENDA" (sito di interesse comunitativo)
	PERIMETRO DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "LE BARAGGE"
	AREE INCLUSE NEL SIR IT 1130008 "RIVE ROSSE BIELLESI" (sito di interesse Regionale)
	FASCIA DI RISPETTO DELL'INVASO ARTIFICIALE SUL TORRENTE OSTOLA (m 200,00 - art. 29 L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii.)
	TERRITORIO INTERESSATO DAL "VINCOLO IDROGEOLOGICO" DI CUI AL REGGIO DECRETO 30/12/1923 n. 3267 e ss.mm. ed ii.
	PORZIONI ESCLUSE DAL VINCOLO
	CONCESSIONI MINERARIE
	CORRIDOI ECOLOGICI
	AMBITI AGRICOLI - E1 - PRATI - PRATI PASCOLI - SEMINATIVI




Figura 7.1.1 – Stralcio Tavola PR.3.B del P.R.G.C. di Masserano; la linea tratteggiata di colore rosso indica la linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale. Il poligono magenta indica l'impronta dell'impianto di utenza per la connessione.





Figura 7.1.2 - Estratto (fuori scala) della Tav. P2 del P.P.R. Piemonte (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it); la campitura viola indica il sedime dell'impianto di utenza, la campitura verde le aree boschive soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.



Legenda

Vincoli istituiti con Leggi Nazionali o Comunitarie (U.E.)

-  Vincolo Idrogeologico R.D. 30/12/1923 - L.R. 45/89
-  Vincolo Ambientale - Corsi d'acqua D.Lgs 42 / 04 - Art. 146 comma 1 punto C
Distanza 150 m dalla sponda orografica catastale.
-  Vincolo Ambientale - Aree boscate D.Lgs 42 / 04 - Art. 146 comma 1 punto G
Perimetrazione da fotoaeree
-  Vincolo SIC - Baraggia di Rovasenda
-  Vincolo Idraulico -R.D. 523/1904 - Art. 96
Distanza 10 m dal limite di sponda orografica catastale
-  Vincolo derivante da Usi civici

Vincoli istituiti con Legge Regionale

-  Vincolo Urbanistico Fascia di rispetto dai corsi d'acqua pubblici (Guarabione e Bisingana) -
Esterno al concentrico abitato Distanza di 100 m. dal limite di sponda reale


Vincoli istituiti dal P.T.C.P.

-  Vincolo Beni culturali
Paesaggi agrari di interesse culturale

Figura 7.1.3 – Stralcio “Carta dei vincoli” (V1A e V1B) del P.R.G.I. di Brusnengo; la linea tratteggiata rossa indica la linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale. Il poligono magenta indica l'impronta dell'impianto di utenza per la connessione sito nel medesimo Comune di Brusnengo.

Per quanto fin qui argomentato sono ritenute compatibili le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico in progetto non emergendo dalla discussione vincolistica elementi ostativi alla loro realizzazione.

TAVOLE FUORI TESTO




LEGENDA

 Impianto "Fattoria solare del Principe"

LEGENDA VINCOLI

-  FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI (m 150,00 - comma 1 lettera c dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004)
-  AREE VINCOLATE DAI DD.MM. 01/08/1985 "GALASSINI" Aree della Baraggia Vercellese
-  AREE INCLUSE NEL SIC IT 1120004 "BARAGGIA DI ROVASENDA" (sito di interesse comunitativo)
-  PERIMETRO DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "LE BARAGGE"
-  AREE INCLUSE NEL SIR IT 1130008 "RIVE ROSSE BIELLESI" (sito di interesse Regionale)
-  FASCIA DI RISPETTO DELL'INVASO ARTIFICIALE SUL TORRENTE OSTOLA (m 200,00 - art. 29 L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii.)
-  TERRITORIO INTERESSATO DAL "VINCOLO IDROGEOLOGICO" DI CUI AL REGGIO DECRETO 30/12/1923 n. 3267 e ss.mm. ed ii.
-  PORZIONI ESCLUSE DAL VINCOLO
-  CONCESSIONI MINERARIE
-  CORRIDOI ECOLOGICI
-  AMBITI AGRICOLI - E2 - RISAIE
-  AMBITI AGRICOLI - E3 - VIGNETI - MISTO VIGNETO FRUTTETO
-  CASCINE CON PERMANENZE DI ORIGINE RURALE
-  RESIDENZE IN AMBITO RURALE
-  AMBITO RURALE - E4 - ARBUSTETI - CESPUGLIETI - BRUGHIERE
-  AMBITI FORESTALI - E5 - BOSCHI DI LATIFOGIE - MISTI LATIFOGIE E CONIFERE

PROVINCIA DI BIELLA				
COMUNE DI MASSERANO				
COMMITTENTE				
REN 190 S.R.L.				
PROGETTO				
IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE				
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO				
TAVOLA	NOME	TIPO		
3.5.1	Stralcio Tav. PR.3.B e C_PRGC Masserano	planimetria SCALA 1:5.000		
CODIFICA	11837 S1A 01 22	COMMESSA	1837	
03				
02				
01				
00	05/2022 A. Sabatino	G. Neri	Emissione	
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV.	DESCRIZIONE
 AMBITER s.r.l. v.le Nicolodi, 5/A tel. 0521-942630 www.ambiter.it 43126 Parma info@ambiter.it				



LEGENDA

 Impianto "Fattoria solare del Principe"

CLASSE	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
I	pericolosità geomorfologica ridotta o assente aree prive di limitazione all'utilizzo urbanistico
II	pericolosità geomorfologica moderata aree idonee all'utilizzo urbanistico con adozione di limitati accorgimenti tecnici
IIIA	aree non edificate o con edifici isolati pericolosità geomorfologica elevata
IIIB4	aree edificate aree nelle quali l'utilizzo urbanistico non è consentito o legato ad interventi di riassetto territoriale

- DINAMICA TORRENTIZIA**
-  EeL - Lineare molto elevata
 -  EeA - Area molto elevata
 -  AMBITI AGRICOLI - E2 - RISAJE
 -  AMBITI AGRICOLI - E3 - VIGNETI - MISTO VIGNETO FRUTTETO
 -  CASINE CON PERMANENZE DI ORIGINE RURALE
 -  RESIDENZE IN AMBITO RURALE
 -  AMBITO RURALE - E4 - ARBUSTI - CESPUGLIETI - BRUGHIERE
 -  AMBITI FORESTALI - E5 - BOSCHI DI LATIFOGIE - MISTI LATIFOGIE E CONFERE

PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI MASSERANO

COMMITTENTE
REN 190 S.R.L.


PROGETTO
**IMPIANTO FOTOVOLTAICO
FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE**

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

TAVOLA	NOME	TIPO
3.5.2	Stralcio Tav. PR2 B e C_PRGC Masserano	planimetria SCALA 1:5.000

CODIFICA 11837 S1A 01 22 COMMESSA 1837


03				
02				
01				
00	05/2022	A. Sabatino	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV.	DESCRIZIONE



LEGENDA

-  Impianto "Fattoria solare del Principe"
-  VIABILITÀ ESISTENTE
-  VIABILITÀ IN PROGETTO
-  AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
-  AMBITI DI ORIGINE STORICA
-  INSEDIAMENTI ESISTENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
-  INSEDIAMENTI NUOVI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
-  INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA
-  INSEDIAMENTI A PRODUTTIVI CON POSSIBILITA' DI RICONVERSIONE
-  AMBITI CONSOLIDATI DI INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
-  INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE TERZIARIA
-  IMPIANTI URBANI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
-  PARCHI PRIVATI
-  SITO EX DISCARICA
-  CAVE AUTORIZZATE IN ATTIVITA'
-  FASCE DI RISPETTO
-  AREE AGRICOLE
-  AREE BOSCADE
-  AREE DI TUTELA AMBIENTALE
-  PERIMETRO UNITA' DI RISPETTO PAESAGGISTICO

PROVINCIA DI BIELLA				
COMUNE DI MASSERANO				
COMMITTENTE				
REN 190 S.R.L.				
PROGETTO				
IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE				
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO				
TAVOLA	NOME	TIPO		
3.5.3	Stralcio Tav. PR6_PRGC Masserano	planimetria SCALA		1:10.000
CODIFICA				
1 8 3 7 S I A 0 1 2 2 COMMESSA 1837				
03				
02				
01				
00	05/2022	A. Sabatino	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV.	DESCRIZIONE



LEGENDA



Impianto "Fattoria solare del Principe"



AREE TUTELA NATURALISTICA

PROVINCIA DI BIELLA			
COMUNE DI MASSERANO			
COMMITTENTE REN 190 S.R.L.			
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE DEL PRINCIPE			
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO			
TAVOLA	NOME	TIPO	
3.5.4	Stralcio Tav. PR7_PRGC Masserano	planimetria SCALA 1:10.000	
CODIFICA	11837 SIA 01 22	COMMESSA	1837
03			
02			
01			
00	05/2022 A. Sabatino	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV. DESCRIZIONE